

# Trovarisposte

### Per le tue domande:

compila il coupon e invialo via fax allo 035/386.217  
 manda una email a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)  
 specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

# La rubrica raddoppia

Torna oggi l'appuntamento settimanale con le risposte degli esperti ai vostri quesiti. Torna e raddoppia. Oltre ai nostri, infatti, con i quali il servizio ai lettori è ormai consolidato da mesi, da oggi anche i commercialisti sono disponibili per spiegazioni e chiarimenti. La rubrica Trovarisposte, a tutta pagina come oggi, uscirà ogni mercoledì.

Due le strade per poter presentare le vostre domande. Potete compilare il coupon che trovate in fondo alla pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)

che potete trovare anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. In ogni caso è necessario naturalmente indicare se il quesito è rivolto al commercialista oppure al notaio. Il lettore dovrà indicare nome, cognome e indirizzo e, nel caso in cui voglia mantenere l'anonimato, dovrà specificarlo in modo chiaro nella richiesta. Le domande saranno sottoposte agli esperti dell'Ordine dei commercialisti di Bergamo e del Collegio notarile della nostra provincia. Naturalmente, le risposte non sostituiscono la consulenza personale presso il professionista di fiducia ma forniscono semplici strumenti di orientamento.



## I COMMERCIALISTI

**Aldo Cattaneo, Alessandro Masera,  
Sergio Sala**  
dell'Ordine commercialisti di Bergamo

## RISPOSTA N. 1

# La mini-Imu e le disposizioni per il 2014

***Sono proprietario di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. A quanto ammonta il saldo dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2013? E per l'anno 2014?***

\_G. ONIDA

Il comma 680 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha differito al 24.1.2014 il termine entro cui deve essere versato il saldo dell'Imu dovuta per l'anno 2013, pari al 40% della differenza positiva (cosiddetta «mini-Imu») tra:

- l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione, deliberate o confermate dal Comune per l'anno 2013 in relazione alle abitazioni principali e relative pertinenze;
- l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

Pertanto, non dovranno versare nulla entro il 24.1.2014 e beneficeranno quindi della totale abolizione della seconda rata dell'Imu 2013 i possessori dei suddetti immobili siti in Comuni che hanno mantenuto, o variato a favore del contribuente, l'aliquota e la detrazione di base prevista dalla legge, in relazione a ciascuna tipologia di immobile. Qualora, invece, i Comuni abbiano deliberato per l'anno 2013 delle aliquote superiori a quella di base

stabilità dalla legge, entro il 24.1.2014 si dovrà provvedere a versare il 40% della suddetta differenza. La legge di stabilità per l'anno 2014 ha, inoltre, previsto che a decorrere dal 2014 le abitazioni principali e le relative pertinenze (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie di maggior pregio) non saranno più assoggettate all'Imu.

## RISPOSTA N. 2

## Spese veterinarie Come gestire le detrazioni

*L'articolo 15 del Tuir (ex articolo 13-bis) disciplina al comma 1, lettera c-bis), la detrazione sulle spese veterinarie sostenute, nei limiti indicati. Al riguardo, vorrei sapere se la detraibilità sia beneficiabile da un solo contribuente e per un unico animale. In concreto, due coniugi sostengono entrambi spese veterinarie e per medicine (superiori alla franchigia) per lo stesso animale. Possono entrambi fruire della detrazione d'imposta? Grazie.*

\_P. ZECCHI

La circolare 55/E del 14 giugno 2001, paragrafo 1.4.2, ha precisato che il limite di 387,34 euro (al netto della franchigia di 129,11 euro), relativo alle spese veterinarie di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 15 del Tuir, va rapportato non all'animale, ma al soggetto che intende fruire della detrazione. Si è indotti a ritenere, da quanto precede, che nel caso in cui più persone (che, in base alla citata circolare, non devono essere necessariamente i proprietari) concorrano alla cura dell'animale, ognuna di esse potrà autonomamente conseguire la detrazione, nel

limite di spesa sopra  
specificato.

### RISPOSTA N. 3

# Il modello 730 per chi ha perso il posto di lavoro

***Sono un lavoratore subordinato che ha perso il lavoro e sono attualmente disoccupato: potrò presentare nel 2014 il modello 730 per i redditi dell'anno 2013?***

F. A.

Il «decreto del fare» (Decreto Legge 69 del 2013) ha introdotto la possibilità di utilizzare il 730 anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, privi di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. L'eventuale credito risultante dal modello 730 sarà rimborsato al contribuente direttamente dall'Amministrazione Finanziaria. Se dalla dichiarazione emergesse un debito, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento; oppure consegna l'F24 compilato al contribuente, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento.

**IL NOTAIO**  
Pietro Turconi  
del Collegio notarile di Bergamo

## RISPOSTA N. 4

# A chi spettano le detrazioni per il mutuo

*Ho acquistato un'immobile  
prima casa nel 2000, con  
contratto di mutuo al 100 per  
cento. Nel 2002 mi sono*

***sposato e ho cointestato il 50% dell'abitazione a mia moglie, ma non il contratto di mutuo. Posso continuare a detrarre il mutuo al 100%? Se no, posso e come cointestare anche il contratto di mutuo?***

**LETTERA FIRMATA**

La detrazione degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale spetta esclusivamente a coloro che sono contestualmente proprietari dell'immobile e contraenti del mutuo. La conclusione del mutuo, non accompagnata dalla titolarità dell'abitazione (anche solo per la nuda proprietà, mentre non sarebbe sufficiente l'usufrutto) non permette di godere del beneficio della detrazione. Nel caso di più soggetti comproprietari dell'immobile e cointestatari del mutuo il diritto alla detrazione si ripartisce proporzionalmente alla quota di ciascuno. Nella particolare fattispecie cui Lei fa riferimento, in cui i coniugi sono comproprietari dell'immobile, ma il mutuo è

sottoscritto soltanto da uno di essi, la detrazione degli interessi passivi spetta per intero al coniuge che sopporta l'onere degli interessi (come confermato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 20 aprile 2005).

## RISPOSTA N. 5

# Pensione sociale Cosa succede in caso di eredità

**Buongiorno, mia madre prende la pensione sociale, in caso dovesse ereditare la perderebbe? E se la rifiutasse, la sua parte andrebbe a me, sua unica figlia, o verrebbe suddivisa tra tutti gli altri eredi? La ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.**

A. O.

L'assegno sociale (che ha sostituito la pensione sociale dal 1996) è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovano in condizioni economiche e reddituali

disagiate, secondo i presupposti delineati dalla legge. Segnatamente, hanno diritto all'assegno sociale i cittadini di età superiore ad anni 65 e mesi 3, che risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia e che sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge. L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente. Se Sua madre beneficiasse di una successione ereditaria, potrebbero venire meno i presupposti e quindi l'erogazione della prestazione assistenziale. Sua madre potrebbe rinunciare all'eredità che, in dipendenza della connotazione del caso di specie (titolo successorio, disposizioni testamentarie, rapporto di parentela con il defunto) si potrebbe devolvere a un sostituto testamentario, o al discendente per rappresentazione, o ai coeredi per accrescimento, o agli eredi legittimi.

**@Trova  
Risposte**

**Il tuo quesito** **Rubrica**  
(barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista  
☐ Notaio

Dati del lettore

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito,  
 para la casella qui accanto.

informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

# L'ECO DI BERGAMO

# L'ECO DI BERGAMO